

Rep. n. 94/2020 COMUNE DI FARA VICENTINO Prot. 6264

PROVINCIA DI VICENZA

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLA PALESTRA COMUNALE DI S. GIORGIO DI PERLENA**

01.01.2020 – fine mandato amministrativo 2019/2024

18/06/2020

Il Comune di Fara Vicentino, C.F. 93004390246, nella persona del Responsabile del Servizio Patrimonio del Settore Tecnico – Arch. Stefano Masetto (al seguito anche “*Amministrazione Comunale*”), nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 6 del 20/05/2019, concede, giusta deliberazione G.C. n. 130 del 12/12/2019, all'Associazione Perlena Polisportiva Don Paolo Cavalli di S. Giorgio di Perlena, a mezzo del Presidente pro tempore sig. MICHELON DENIS C.F. MCHDNS70P14L157L (al seguito anche “*Associazione/Concessionario*”) l’uso della palestra comunale di S. Giorgio di Perlena per lo svolgimento dell’attività sportiva secondo le norme di seguito esposte.

Art. 1

Oggetto

Il presente disciplinare definisce le modalità ed i criteri da utilizzare per la coerente gestione e manutenzione ordinaria della struttura concessa all'Associazione Perlena Polisportiva Don Paolo Cavalli di S. Giorgio di Perlena con riferimento alla palestra comunale sita nella frazione di S. Giorgio di Perlena.

Don Paolo Cavalli
Presidente



In tal senso l'Amministrazione Comunale mette a disposizione la palestra comunale sita a S. Giorgio di Perlina, dandone l'uso fuori dall'orario scolastico.

L'Associazione dichiara di aver constatato la consistenza degli immobili e di averli trovati idonei alle proprie esigenze, con l'impiego di provvedere direttamente, a propria cura e spese, a tutte le riparazioni ordinarie che la struttura o le attrezzature richiedessero come necessarie alle esigenze dell'uso.

La concessione si intende fatta a titolo gratuito.

Art. 2

Durata della gestione

La concessione ha durata dal 1.01.2020 fino a fine mandato amministrativo 2019/2024.

Non è ammessa proroga tacita.

L'Associazione, alla scadenza, deve riconsegnare gli immobili avuti in uso ed i locali pertinenti nello stesso stato nel quale sono stati ad essa consegnati, esclusa la normale usura.

Art. 3

Uso della struttura

L'Associazione Perlina Polisportiva Don Paolo Cavalli, nella persona del Presidente pro-tempore, si assume l'onere:

- della manutenzione e custodia della palestra, locali, materiali e pertinenze annesse. Non possono essere apportate modifiche o innovazioni agli immobili avuti in utilizzo senza specifica e preventiva autorizzazione espressa e formale dell'Amministrazione Comunale; nel caso ciò avvenisse, una volta realizzato l'intervento a

Handwritten signature and notes in blue ink, including the name "Don Paolo Cavalli" and other illegible markings.



cura e spese della Concessionaria, questa diverrà di proprietà Comunale. La manutenzione straordinaria rimane a carico del Comune. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale, tutte le opere ed i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e quanto altro afferente;

di rimborsare al Comune il 35% delle spese annue sostenute per consumi di energia elettrica da pagare entro 30 giorni dalla richiesta del Comune; per quanto inerisce invece il consumo di metano, l'Associazione attiva, a propria cura e spese, un'utenza intestata alla medesima Associazione e il Comune rimborsa una quota della spesa in base al consumo proprio secondo le ore effettive di propria competenza a fronte presentazione delle bollette;

di provvedere alla pulizia dell'impianto e dei locali pertinenti;

della sorveglianza nell'uso degli impianti e delle attrezzature compresa la responsabilità pertinente. Durante il periodo di utilizzo, la Società è consegnatario responsabile e custode degli immobili concessi.

In ogni momento il Comune potrà verificare ed effettuare controlli sui propri beni a mezzo del proprio Personale.

Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà dell'Amministrazione esercitare ogni tipo di controllo sulla regolarità e buon andamento della gestione degli immobili e ciò sotto l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e disposizioni contenute nel presente disciplinare.

La gestione della struttura viene affidata in modo esclusivo alla Concessionaria. Il servizio dovrà essere svolto dalla Società con propri mezzi,



[Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Pava Vicina' and other illegible markings.]

con proprio personale, attrezzi e macchine mediante propria organizzazione.

La Concessionaria dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze o permessi necessari per lo svolgimento dell'attività esercitata.

Art. 4

Obblighi della gestione

La gestione dell'impianto comporterà per il concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate in materia igienico sanitario, infortuni e per la prevenzione della salute e sicurezza nel rispetto della normativa vigente;
- b) richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto, ed altre che si rendessero necessarie;
- c) la dotazione di materiale di primo soccorso o di prima rianimazione a norma di Legge;
- d) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto, le autorizzazioni e/o concessioni previste per Legge per esposizione di pubblicità, anche temporanea o per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
- e) utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto del presente disciplinare.

Art. 5

USO PUBBLICO GENERALE DELLA STRUTTURA

Il Comune si riserva ogni e più ampia facoltà, previa informativa all'Associazione di organizzare manifestazioni pubbliche in detti impianti, di autorizzare altre Società, Associazioni o Gruppi per l'uso della palestra comunale di S. Giorgio di Perlena in date che non coincidano con l'utilizzo dell'Associazione Perlena Polisportiva Don Paolo Cavalli durante tutto il periodo di concessione.

Art. 6

GARANZIE ASSICURATIVE

La Concessionaria esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.

In tal senso il concessionario, per la copertura rischi, dovrà essere in possesso di idonee coperture assicurative con adeguati massimali RCT danni a persone e cose mobili o immobili, come derivanti dalla conduzione degli impianti, dall'uso da parte degli Associati, collaboratori o comunque utilizzatori a qualunque titolo; incendio e atti vandalici, ivi compresi i danni derivanti dalla gestione e conduzione dell'impianto, furto delle attrezzature e di ogni bene mobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga in tal senso al pagamento dei premi assicurativi e a dare validità e continuità alle coperture assicurative come assunte, per tutta la durata della concessione. Ogni responsabilità derivante dalla gestione permane totalmente

[Handwritten signature and initials]



in capo e a carico della Società rimanendo il Comune manlevato in toto da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 7

DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'

E' vietato all'Associazione l'utilizzo delle strutture per usi o scopi diversi da quelli esposti nelle premesse del presente disciplinare.

Art. 8

MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare il presente disciplinare nel caso in cui si verificano sostanziali modifiche statutarie in seno all'Associazione.

Art. 9

REVOCA E RECESSO

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione a suo insindacabile giudizio se ritiene che l'Associazione faccia uso non appropriato degli impianti, con preavviso di mesi 3 da comunicare a mezzo raccomandata a.r..

L'Associazione, a sua volta, ha la facoltà di recedere dal presente disciplinare con preavviso di mesi 6 debitamente notificato alla P.A..

E' assolutamente vietata la sub concessione a terzi degli impianti. Un utilizzo diverso o a terzi esclusi dal disciplinare può essere solo autorizzato dall'Amministrazione Comunale proprietaria.

Art. 10

FUSIONE, SCISSIONE O UNIONE

Qualora, durante il corso del presente atto, l'Associazione fosse oggetto di



fusione, scissione o unione con altre Associazioni, l'Associazione Perlina Polisportiva Don Paolo Cavalli di S. Giorgio di Perlina garantirà, attraverso il nuovo organismo, di cui farà parte, il proseguimento del rapporto convenzionale al fine di non creare disservizi alla collettività. Eventuale fusione, scissione o unione dovranno essere comunicati con immediatezza al Comune che approverà con apposita delibera di Giunta il nuovo soggetto concessionario titolare del presente rapporto.

Art. 11

RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITA' SVOLTA

L'Associazione Perlina Polisportiva Don Paolo Cavalli di S. Giorgio di Perlina dovrà trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita relazione, sufficientemente dettagliata, sull'attività svolta nell'annualità precedente.

Art. 12

REFERENTI

Il Comune di Fara Vicentino nomina quali suo referente il Responsabile del Servizio Patrimonio del Settore Tecnico, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente disciplinare.

Allo stesso, l'Associazione dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto, per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto.

Art. 13

SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del Concessionario.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Il presente disciplinare è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 14

FORO

Per ogni controversia relativa alla materia sarà competente il Foro di Vicenza.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio

Mario M...

Associazione Perlina Polisportiva Don Paolo Cavalli

Don Paolo Cavalli

